

BANDO DI CONCORSO
per l'attribuzione di contributi del Fondo per il sostegno all'accesso
alle abitazioni in locazione anno 2021

Ambito territoriale n.64

Comune Capofila: ALPIGNANO

Elenco dei Comuni appartenenti all'ambito, così come individuati dai provvedimenti regionali: ALPIGNANO, CASELETTE e VAL DELLA TORRE

Visti

- la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo ed in particolare l'articolo 11 che istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazioni;

- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 concernente i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare di tali contributi;

- la Delibera della Giunta Regionale Piemonte n. 18-3776 del 10 settembre 2021 concernente criteri di ripartizione delle risorse tra i Comuni capofila e requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione 2021

RENDE NOTO

che dal **18 ottobre 2021** fino al **19 novembre 2021** sono aperti i termini per la partecipazione al Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2021.

Art. 1 - DESTINATARI E REQUISITI FONDO 2021

Possono usufruire dei contributi economici previsti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti alla data di apertura del presente bando (18 ottobre 2021):

1) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini di Stati extra-europei oppure apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità.

2) abbiano la residenza nei Comuni di Alpignano, Caselette e Val della Torre;

3) siano titolari di un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente registrato e con il canone regolarmente corrisposto, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza anagrafica e di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6 il cui canone annuo, escluse le spese accessorie, non sia superiore a euro 6.000,00;

4) siano in possesso di Attestazione ISEE 2021 in corso di validità al momento della presentazione della domanda dalla quale risulti:

fascia a: un valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2021 alla voce SOMMA DEI REDDITI DEL NUCLEO uguale o inferiore a euro 13.405,08 equivalente al doppio del valore di una pensione minima INPS per l'anno 2021 e incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2021 superiore al 14 per cento;

fascia b: un valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2021 alla voce SOMMA DEI REDDITI DEL NUCLEO uguale o inferiore a euro 13.405,08 ma inferiore a euro 25.000,00 rispetto alla quale l'incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2021 superiore al 24 per cento;

Per la fascia b il valore ISEE deve essere inferiore a euro 21.201,19 (limite per l'accesso all'edilizia sociale).

5) non siano assegnatari di alloggi di edilizia sociale e conduttori di alloggi fruitori di contributi pubblici;

6) non essere conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per contratti stipulati nell'anno 2021 tramite le Agenzie sociali per la locazione (ASLo);

7) non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità incolpevole (FIMI) erogati nell'anno 2021;

8) siano conduttori nel cui nucleo familiare vi sia un percettore di reddito o pensione di cittadinanza;

I Comuni, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 6 del Decreto ministeriale 19 luglio 2021, sono tenuti, successivamente alla erogazione dei contributi, "a comunicare all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione su reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto"

8) assenza nel proprio nucleo familiare di titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili (di qualunque categoria catastale) ubicati in qualsiasi località del territorio italiano; concorre a determinare l'esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare sullo stesso immobile.

La disposizione non si applica:

- nel caso di nuda proprietà;
- nel caso di alloggio che risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune;
- nel caso il richiedente, legalmente separato o divorziato, per effetto di sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario.

Art. 2 - CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla possibilità di accedere al fondo:

- I conduttori di alloggi di categoria catastale A1, A7, A8, A9 e A10;
- gli assegnatari di alloggi di edilizia sociale e conduttori di alloggi fruitori di contributi pubblici;
- conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per contratti stipulati nell'anno 2021 tramite le Agenzie sociali per la locazione (ASLo);
- conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità incolpevole (FIMI) erogati nell'anno 2021;
- richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili (di qualunque categoria catastale) ubicati in qualsiasi località del territorio italiano; concorre a determinare l'esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare sullo stesso immobile.

La disposizione non si applica:

- nel caso di nuda proprietà;
- nel caso di alloggio che risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune;
- nel caso il richiedente, legalmente separato o divorziato, per effetto di sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario.

Art. 3 – ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

CONTRIBUTO FONDO 2021

Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 14% (fascia a) e non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.000,00.

Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 24% (fascia b) e non può, in ogni caso, essere superiore a euro 2.300,00.

Il contributo effettivo erogabile ai beneficiari è determinato dal Comune di Alpignano applicando al contributo teorico la medesima percentuale di riparto delle risorse effettivamente disponibili.

In applicazione del principio di gradualità stabilito dall'art 2, comma 3, del DM 7 giugno 1999 in favore dei nuclei familiari a più basso reddito, l'accesso alla ripartizione di cui alla fascia b) è condizionato alla integrale soddisfazione del fabbisogno delle domande di fascia a).

Qualora le risorse non siano sufficienti per l'integrale soddisfacimento della fascia b) di cui sopra, esse vengono assegnate ai richiedenti in base al reddito complessivo più basso e all'incidenza del canone più alta.

Non possono essere erogati contributi effettivi il cui ammontare sia inferiore a euro 50,00.

EROGAZIONI DEI CONTRIBUTI

Il Comune di Alpignano provvede alla liquidazione del contributo effettivo spettante, di norma in un'unica soluzione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili ai propri residenti. Trasferisce ai Comuni di Val della Torre e Caselette le risorse di competenza - che saranno erogate ai propri istanti residenti – secondo lo specifico riparto approvato.

Art. 4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La modulistica per la presentazione della domanda può essere scaricata dai siti istituzionali o essere ritirata presso:

Dove	Indirizzo	Quando
Comune di Alpignano Area Servizi alla Persona Ufficio Casa	Palazzo Movicentro Via Boneschi n.26 – piano primo Alpignano	Su appuntamento telefonando al numero 011/968.27.36
Comune di Caselette tel. 011/968.82.16	Comune di Caselette, Palazzo Civico, Via Alpignano n.48	Su appuntamento telefonando al

		numero 011/968.82.16
Comune di Val della Torre tel. 011/968.08.22	Comune di Val della Torre, Palazzo Civico, Piazza Municipio n.1	Su appuntamento telefonando al numero tel. 011/968.08.22

La domanda di partecipazione, debitamente compilata e sottoscritta **dall'intestatario del contratto**, redatte esclusivamente su apposito modulo in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del DPR 28/12/2020 n. 445 e s.m.i. dovranno essere consegnate dal richiedente o da un componente il nucleo familiare, dal **18 ottobre 2021** fino al **19 novembre 2021** con le seguenti modalità:

- **consegna a mano**, presso le sedi elencate nel prospetto di cui sopra e secondo le modalità indicate.
- **consegna on line**: le domande dovranno pervenire, unitamente ai documenti indicati nel bando, all'indirizzo PEC istituzionale dei Comuni:
 - 1) Alpignano: **protocollo.alpignano@legalmail.it** inserendo nell'oggetto tassativamente la seguente dicitura: "bando sostegno locazione 2021 - sig.".
 - 2) Caselette: **comune.caselette.to@legalmail.it** inserendo nell'oggetto tassativamente la seguente dicitura: "bando sostegno locazione 2021 - sig.".
 - 3) Val della Torre: **protocollo.comunevaldellatorre.to@pec.it** inserendo nell'oggetto tassativamente la seguente dicitura: "bando sostegno locazione 2021 - sig.".

La verifica della completezza della domanda è a totale carico del cittadino. Saranno escluse le domande non complete di tutta la documentazione richiesta dal bando o che non risultino integralmente compilate in ogni sua parte. E' possibile depositare una sola domanda per ogni nucleo familiare.

Sarà onere dell'interessato interessarsi in merito all'esito della *domanda*.

Le domande non firmate o inviate dopo il 19 novembre 2021 non potranno essere oggetto di opposizione.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- documento di identità;
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità del solo richiedente nel caso in cui sia cittadino straniero o apolide;
- copia integrale del contratto di affitto in corso di validità;
- In caso di titolarità di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano è necessario allegare la documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall'art.1, comma 8.
- In caso di reddito complessivo zero oppure inferiore al canone di locazione annuo stabilito nel contratto di locazione, è necessario rendere nella domanda di partecipazione la dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la fonte di sostentamento.
- Copia delle ricevute di pagamento dei canoni 2021 fino alla data di presentazione della domanda, quelle relative alle ultime mensilità 2021 devono essere presentate entro il 31.12.2021.
- Copia dell'attestazione ISEE in corso di validità.

Art. 5 - CASI PARTICOLARI

La domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge, in caso di persone dichiarate incapaci o comunque soggette ad amministrazione di sostegno,.

In caso di decesso del richiedente, il contributo è erogato ad altro componente del nucleo familiare, così come composto anagraficamente alla data del 18 ottobre 2021. Diversamente, il contributo deve essere restituito alla Regione.

In fase di erogazione del contributo, qualora risulti il beneficiario irreperibile, è stabilito il termine massimo di tre mesi per il ritiro dello stesso. Scaduto inutilmente tale termine, il contributo non erogato sarà restituito alla Regione.

Art. 6 - CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del DPR. 445/2000 il Comune di Alpignano in qualità di Ente capofila unitamente ai Comuni d'ambito procedono ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite.

Art. 7 – DISPOSIZIONI FINALI

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa Loredana Piroddi, Direttore dell'Area Servizi alla Persona del Comune di Alpignano.

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e degli artt.13-14 GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679, il Comune di residenza e il Comune capofila, trattano i dati personali conferiti con modalità analogiche, informatiche e telematiche per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Tenuto conto delle finalità del trattamento, il conferimento dei dati è obbligatorio per i richiedenti ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività.

La Regione Piemonte tratta i dati comunicati attraverso l'applicativo EPICO e i dati aggregati di rendicontazione con estrazioni in forma anonima e aggregata.